



COMUNE DI TIVOLI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 150

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** , alle ore **9:15** in Tivoli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco - Presidente
VOTA IRENE	Vice Sindaco
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessore
CAUCCI SERAFINO	Assessore
INNOCENTI MARIALUISA	Assessore
MARTINES RUGGERO	Assessore
SCIARRETTA PIER FRANCESCO	Assessore

Risultano assenti:	
Assessore	URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA di SCIARRA

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO

La Giunta Comunale

Premesso che presso il Comune di Tivoli è istituita l'Avvocatura Comunale;

che l'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, nonché l'art. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999 per l'area dirigenziale, prevedono la regolamentazione per la corresponsione dei compensi professionali a favore di professionisti legali interni, dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578;

che con deliberazioni di G.C. n. 361 del 04/10/2002 e n. 55 del 03/03/2005 sono state disciplinate le modalità per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dirigenti e dipendenti dell'ente;

considerato che l'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con modificazione in Legge n.114/2014, ha dettato nuove norme in ordine alla disciplina dei compensi, rinviando l'attribuzione e il riparto degli stessi , tra l'altro, alla normativa regolamentare dell'ente;

ritenuto necessario pertanto adeguare la disciplina dei compensi al nuovo dettato normativo, nonché disciplinare mediante apposito regolamento le funzioni, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell'Avvocatura Comunale;

Visto lo schema di Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Tivoli, allegato alla presente proposta;

Visto l'art. 3 del RDL n. 1578 del 27/11/1933;

Vista la legge 247/2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento forense;

Visto il TU 267/2000;

dato atto che il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

che il parere in ordine alla regolarità contabile del dirigente responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 è stato così espresso: si esprime parere favorevole;

con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

1. di approvare l'allegato Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Tivoli, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, e sostituisce, revocandole, le disposizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 361/2002 e n.55/2005;
2. di trasmettere copia del presente atto a tutti i Settori dell'ente;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4, T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

REGOLAMENTO dell' AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Comunale (di seguito denominata anche solo Ufficio Legale), gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.

Art.2 - Principi e Criteri Informatori

L'ordinamento del Settore Avvocatura si uniforma ai seguenti principi e criteri:

- a) di efficacia interna ed esterna;
- b) di efficienza tecnica e comportamentistica;
- c) di economicità;
- d) di piena autonomia, professionalità e responsabilità del personale.

Art.3 – Organizzazione e composizione dell'Avvocatura Comunale

Il Settore Avvocatura Comunale svolge per istituto in via principale compiti di patrocinio e di consulenza legali.

Collabora, altresì, con i settori competenti per materia alle conciliazioni e alle transazioni in cui è parte il Comune,svolgendo attività finalizzata alla prevenzione del contenzioso.

L'Ufficio Legale costituisce una unità autonoma e indipendente ed è strutturato in modo tale che sia garantita la sua autonomia organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo; in particolare deve essere fornito di strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati.

A capo dell'ufficio stesso deve essere posto un professionista iscritto nell'Elenco Speciale istituito presso il competente Ordine Professionale, con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di *primus inter pares*.

I professionisti assegnati all'ufficio non devono essere sottoposti a rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale rispetto ai dirigenti dell'apparato amministrativo dell'ente.

I dipendenti inquadrati come Avvocati sono iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

All'uopo la quota di iscrizione annuale è a carico dell'ente, essendo l'iscrizione all'albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'ente.

Gli Avvocati sono coperti da idonea polizza assicurativa, a carico dell'ente, per la responsabilità professionale derivante dall'esercizio dell'attività forense e per l'attività di consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Gli Avvocati rivestono il duplice status di professionisti legali e di dipendenti pubblici, sono tenuti al rispetto dei doveri propri della professione forense e del relativo codice deontologico e non possono svolgere attività professionale a favore di altri soggetti.

Gli Avvocati esercitano la loro attività con autonomia e indipendenza

di giudizio intellettuale e tecnico e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'ente, nell'espletamento del mandato professionale.

L'inquadramento professionale ed il trattamento economico degli Avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali.

La specificità dei compiti del Settore Avvocatura, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore della autonomia di giudizio. Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali, ma comporta lo svolgimento di mansioni e compiti materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro diretta responsabilità e che richiedono, oltre che la ordinaria presenza in servizio, anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Questo comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro e, pertanto, le modalità di rilevazione delle presenze potranno essere, di volta in volta, concordate con il Dirigente del Settore Avvocatura.

In virtù di quanto innanzi l'Amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura Comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

Art. 4. Collaborazione con gli organi istituzionali e con gli uffici

L'Avvocatura, se richiesto, presta collaborazione per risolvere questioni di particolare rilevanza giuridica a favore del Sindaco, degli Organi Istituzionali, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

I Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza e su espressa richiesta, forniscono tempestivamente all'Avvocatura notizie, atti e documenti necessari per l'espletamento dell'attività d'istituto.

Art. 5. Attività d'informazione

Gli atti notificati all'ente e la corrispondenza avente rilevanza legale vanno trasmessi all'Avvocatura con la massima sollecitudine, anche informalmente, al fine di consentire l'osservanza dei termini processuali.

L'Ufficio Legale, in presenza di un titolo giudiziario che comporti adempimenti consequenziali, è tenuto a riferire al Dirigente competente e al Sindaco fornendo, se necessario, specifiche indicazioni sul prosieguo delle pratiche.

Art.6. Nomina periti

L'Avvocatura può formulare al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

In tal caso il perito è scelto in via prioritaria e preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.

Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli Ordini Professionali, ovvero dalle Università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati, con provvedimento del Dirigente dell'Avvocatura,

previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

Art.7. Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, in pendenza di giudizio attivo o passivo, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti detenuti presso l'Avvocatura Comunale:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art.8. Pratica Forense

Al fine di favorire la formazione di una cultura giuridica dell'Amministrazione è ammesso, nei modi consentiti dalla legge professionale, l'accesso al Settore Avvocatura di praticanti che svolgeranno il periodo di tirocinio obbligatorio presso il Comune di Tivoli.

Il tirocinio sarà svolto a titolo totalmente gratuito, senza vincolo di dipendenza e non darà in nessun caso diritto all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

Il praticante assumerà in proprio la responsabilità derivante dall'accesso nei locali comunali e sarà tenuto all'osservanza dei doveri di riservatezza e al rispetto delle norme deontologiche.

Art. 9. Patrocinio legale

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi avviene - a cura del Dirigente dell'Ufficio - in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.

I giudizi di cui è parte il Comune vengono comunque patrocinati, di regola, congiuntamente e disgiuntamente, dai legali assegnati all'Avvocatura.

ART. 10 – Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco o da chi lo sostituisce *ex lege* su conforme delibera di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale approva ed autorizza la costituzione in giudizio dell'Ente.

La proposta deve essere accompagnata da sintetica relazione del Dirigente dell'Avvocatura, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

Art. 11. Diritto al compenso professionale

Ai legali dipendenti dell'Avvocatura spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente, oltre oneri riflessi, a norma dell'art. 37 del CCNL dell'Area Dirigenza, nonché dell'art. 27 CCNL 14/09/2000 per il personale non Dirigente, del Comparto Regioni Autonomie Locali.

Per sentenze si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (a titolo esemplificativo:

giudice civile, penale e amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva.

Sono considerate sentenze favorevoli anche le sentenze che, pur non pronunciando sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, definiscono la causa con esito favorevole all'Ente come, a titolo esemplificativo, le sentenze che dichiarano la nullità o la irricevibilità del ricorso, le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio e/o alla domanda da parte del ricorrente e/o attore avversario dell'ente, i provvedimenti giudiziali di perenzione del processo amministrativo ai quali consegue la conferma degli atti amministrativi, le sentenze che pronunciano la improcedibilità e/o la inammissibilità del ricorso anche per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti, per difetto di legittimazione ad agire, i decreti ingiuntivi non opposti.

ART. 12. Liquidazione dei compensi professionali

Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate - che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura- sono ripartite tra i legali dipendenti incaricati del patrocinio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, secondo la seguente modalità:

-100% in favore dei legali che hanno curato il patrocinio, tenendo conto della puntualità negli adempimenti processuali, entro il limite di cui all'art.9, comma 7 del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014. La parte eccedente le suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati dipendenti è dovuta la liquidazione del compenso. Il compenso è determinato ai sensi dei valori di cui al vigente D.M. n. 55/2014, diminuiti del 50%, previa predisposizione di apposita nota a firma dei legali incaricati. Le somme sono ripartite nel seguente modo:

-100% in favore dei legali che hanno curato il patrocinio, entro il limite di cui all'art.9, comma 7 del D.L. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.

I compensi di cui al presente regolamento si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.

Alla liquidazione dei compensi spettanti ai legali dipendenti in servizio presso l'Avvocatura provvede il Responsabile dell'Avvocatura; alla liquidazione dei compensi del Responsabile dell'Avvocatura provvede il Segretario Generale, con cadenza trimestrale.

Art.13. Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Resta fermo che la retribuzione di risultato spettante agli aventi diritto del

Settore Avvocatura, che risultino altresì beneficiari dei compensi di cui all' art. 11, sarà correlata in base all' ammontare del compenso professionale medesimo secondo specifica formula di bilanciamento appositamente concordata in sede di contrattazione integrativa decentrata.

La somma derivante dalla riduzione confluirà nella quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato esclusivamente a beneficio degli altri dirigenti/dipendenti.

ART.14. Incarichi esterni

Il comune può far ricorso al patrocinio di professionisti esterni:

- nei giudizi di grande importanza e complessità;
- nei giudizi che richiedono il possesso di titoli o di una particolare specializzazione non ravvisabili nei legali dell'Avvocatura;
- quando per ragioni contingenti legati ai carichi di lavoro o di opportunità l'Avvocatura non sia in condizione di assumere il patrocinio.

.

Art. 15. Albo dei professionisti legali esterni di fiducia

E' istituito l'elenco dei professionisti legali esterni di fiducia dell'Amministrazione, da cui trarre i nominativi dei professionisti esterni da incaricare in occasione del conferimento di singoli incarichi di cui all'art. 14, disciplinato da apposito regolamento.

ART.16. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

La presente disciplina si applica a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento e per tutte le cause non ancora concluse.

In via transitoria, il presente regolamento si applica anche a:

-compensi relativi a cause concluse con provvedimento definitivo già emanato alla predetta data e per i quali possono ancora essere attivate e/o sono in corso le procedure di recupero;

-compensi professionali già recuperati e non ancora erogati.

Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione N.150 /2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE